



COMUNE DI NOCERA TERINESE

(Provincia Di Catanzaro)

Ordinanza n. 23/2022

Oggetto: Prescrizione quarantena OMISSIS di OMISSIS

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

Visti i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 del 9 marzo 2020 recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 dell'8.3.2020 "Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma, 3, della legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

Vista l'ordinanza n. 4 del 10 marzo 2020 "Disposizioni operative inerenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

Vista l'ordinanza n. 7 del 14 marzo 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: provvedimenti relativi all'ingresso di persone fisiche nel territorio regionale";

Vista l'ordinanza n. 29 del 13/04/2020 del Presidente della Regione Calabria " Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Provvedimenti applicabili nel territorio regionale fino al 3 maggio 2020";

Vista l'ordinanza n. 38 del 30/04/2020 del Presidente della Regione Calabria "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative al rientro delle persone fisiche nella Regione Calabria";

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 30/06/2020 " Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19"(G.U. Serie Generale n.165 del 02/07/2020);

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 09/07/2020 " Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19"(G.U. Serie Generale n. 172 del 10/07/2020);

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 24 luglio 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"(G.U. Serie Generale , n. 187 del 27 luglio 2020;

Visto il DPCM del 13.10.2020 "Ulteriori misure Urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19";

Visto il DPCM del 18.10.2020 "Ulteriori misure Urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19" ;

Visto il DPCM del 03.11.2020 "Ulteriori misure Urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19"

Visto l'art. 50, comma 5, TUEL 267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco/Commissione straordinaria quale rappresentante della Comunità locale;

VISTA la nota dell' ASP CZ del 24/01/2022, Prot. n.1099 acquisita al protocollo dell'Ente in data 24/01/2022 al n.612 con la quale si comunica che : OMISSIS,è risultato/a positivo/a al Covid-19;

RITENUTO che, alla luce di quanto sopra, si rende necessario porre in essere ogni e qualsiasi misura necessaria al fine di garantire la salute della collettività;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

VISTO che, pertanto, è opportuno porre in quarantena **OMISSIS**, per la durata **di 10 giorni a partire dal 23/01/2022 all'01/02/2022 compreso e comunque fino ad esito negativo di nuovo tampone, a OMISSIS risultato/a positivo/a al Covid-19** secondo le modalità fissate dalle ordinanze Nazionali e Regionali vigenti e, che, in conseguenza è indispensabile assicurare:

- il mantenimento dello **stato di** isolamento;
- il divieto di **contatto sociale**;
- l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza attiva;

VISTI E RICHIAMATI

- gli art. 32 della legge 833/78, che individua nel Sindaco*/Commissione Straordinaria l'Organo competente all'emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica;
- l'art. 50 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 che prevede *·in particolare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale(...)*;
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità del Comune;

ORDINA

Con i poteri della carica

A OMISSIS risultato/a positivo/a al Covid-19 la misura **della quarantena OMISSIS**, presso il suddetto domicilio, **per giorni 10 a far data dal 23/01/2022 all'01/02/2022 compreso e comunque fino ad esito negativo nuovo tampone**, con sorveglianza attiva da parte del Dipartimento di prevenzione ASP di Catanzaro.

DISPONE

- **Che la presente ordinanza venga notificata a:**
OMISSIS

La trasmissione della presente ordinanza a:

Comando Vigili Urbani di Nocera Terinese,
Comando Stazione Carabinieri Nocera Terinese;
ASP Catanzaro – Unità operativa di igiene e sanità pubblica di Lamezia Terme;

Nocera Terinese, li 24/01/2022

PER LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
f.to Dott.ssa Lucia Iannuzzi